

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 993

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

e con **Ministro per il coordinamento delle politiche dell'unione europea**

(COMINO)

(V. Stampato Camera n. 1019)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO QUADRO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
DELLE COLLETTIVITA' TERRITORIALI.

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria (in seguito chiamate "Stati Contraenti"), vista la Convenzione Quadro Europea sulla Cooperazione Transfrontaliera delle Collettività Territoriali sottoscritta a Madrid nell'ambito del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1980 e, consapevoli dei vantaggi che comporta la cooperazione transfrontaliera per una cooperazione europea sempre più stretta, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati Contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera favorendo le relative iniziative poste in essere dagli Enti indicati al successivo art. 2.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per Collettività o Autorità territoriali:

- per quanto riguarda l'Italia: le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia territoriale di 25 Km dalla frontiera;
- per quanto riguarda l'Austria: i Laender, i Comuni e le

Associazioni di Comuni.

Art. 3

La Cooperazione transfrontaliera si svolge nei limiti delle competenze che il diritto interno di ciascuno degli Stati Contraenti attribuisce agli Enti di cui all'Art. 2.

Art. 4

1) Senza pregiudizio per le competenze che gli ordinamenti giuridici degli Stati Contraenti attribuiscono alle rispettive Collettività od Autorità territoriali, le materie che possono attualmente formare oggetto d'intesa da concludersi tra gli Enti di cui all'Art. 1 sono:

- trasporti e comunicazioni;
- distribuzione dell'energia;
- tutela dell'ambiente;
- attività inerenti ai parchi transfrontalieri;
- artigianato e formazione professionale;
- igiene e sanità
- cultura, sport e impiego del tempo libero;
- protezione civile;
- turismo;
- problemi posti dai lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sistemazione, sicurezza sociale, posti di lavoro e disoccupazione;
- progetti di attività economiche, promozione commerciale, fiere e mercati;
- miglioramento delle strutture agrarie;
- infrastrutture sociali;
- ricerca scientifica e tecnologica applicata.

2) Gli Stati Contraenti concorderanno l'eventuale seguito da dare per procedere all'ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero

intervenire sul piano interno.

Art. 5.

1) L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti.

2) Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilità degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.

Art. 6

1) Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera.

2) Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validità degli accordi e delle intese di cooperazione già esistenti.

Art. 7

1) Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.

2) Il presente Accordo potrà essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.

3) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo


XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti.

FATTO a *Vienna* il *27 - gennaio 1993*

in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana:



Per la
Repubblica d'Austria:

